

PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO DEL COSTO UNITARIO RICONOSCIUTO DEI COMBUSTIBILI PER IL BIMESTRE GENNAIO – FEBBRAIO 2000, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 26 GIUGNO 1997, N. 70/97

1 Introduzione

- 1.1 Per il primo bimestre (gennaio – febbraio) 2000 il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'Allegato 1 della deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999, ha registrato una variazione, in aumento, superiore al 2%.
- 1.2 Il provvedimento proposto prevede quindi l'aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97 e successive modificazioni e integrazioni.
- 1.3 Il provvedimento proposto prevede inoltre l'aggiornamento della parte B della tariffa e la modifica dell'articolazione della stessa per tipologia di utenza sulla base di criteri di attribuzione dei costi del servizio elettrico alle diverse tipologie coerenti con quelli utilizzati per la definizione del nuovo ordinamento tariffario introdotto dalla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99, contenente norme “Per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe del servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481” (di seguito: deliberazione n. 204/99).

2 Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili riconosciuto dell'energia elettrica prodotta con impianti termoelettrici

- 2.1 Per il primo bimestre (gennaio – febbraio) 2000, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, è aumentato del 10,70% rispetto al corrispondente valore del bimestre precedente, passando da 25,372 a 28,087 L/Mcal. Tale aumento

riflette sia andamenti differenziati dei prezzi in dollari Usa dei combustibili sui mercati internazionali nei quattro mesi precedenti (agosto – novembre 1999), sia un'ulteriore svalutazione dell'euro nei confronti del dollaro Usa.

2.2 In particolare, gli indici relativi al carbone, all'olio combustibile e al gas naturale hanno registrato le seguenti variazioni:

- l'indice del carbone nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,1672, è passato da 15,455 a 15,274 L/Mcal (-1,2%). La diminuzione riflette una flessione delle quotazioni in dollari Usa del carbone da vapore di provenienza dal Sud Africa, dalla Colombia e dal Venezuela, che ha più che compensato gli aumenti verificatisi per le importazioni dalla Polonia;
- l'indice dell'olio combustibile nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,6045, è passato da 26,093 a 29,208 L/Mcal (+11,9%). L'aumento riflette l'andamento delle quotazioni degli oli di riferimento che hanno registrato aumenti dei prezzi consistenti;
- l'indice del gas naturale, a cui è attribuito un peso pari a 0,2283, è passato da 30,728 a 34,502 L/Mcal (+12,3%). Anche per il gas naturale, l'aumento è il risultato dell'andamento delle quotazioni degli oli e dei greggi di riferimento.

2.3 La componente fiscale del costo unitario riconosciuto dei combustibili non è invece variata rispetto al bimestre precedente. Infatti, le aliquote delle accise sugli oli minerali e le aliquote dell'imposta sui consumi di carbone fissate, per l'anno 1999, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1999, in attuazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non sono state ad oggi rideterminate per l'anno 2000 con apposito decreto su proposta della commissione del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Pertanto, nella determinazione del costo unitario riconosciuto dei combustibili le medesime accise non sono state variate e rimangono inalterate rispetto ai valori fissati per l'anno 1999.

2.4 Per effetto dell'aumento del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), il costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali (Ct) per il primo bimestre (gennaio – febbraio) 2000 sale a 64,319 L/kWh, contro le 58,102 L/kWh del sesto bimestre 1999, stante il valore di 2290 kcal/kWh attribuito al consumo specifico.

2.5 La tabella 1 riassume l'andamento dei costi riconosciuti Vt e Ct a partire dal primo bimestre 1998.

3 Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica

3.1 La variazione del costo riconosciuto dei combustibili ha superato i due punti percentuali; si procede pertanto ai sensi dell'articolo 7, comma 7.1 della

deliberazione n. 70/97, all'aggiornamento della parte B della tariffa, con decorrenza dall'1 gennaio 2000.

- 3.2 L'aliquota media della parte B della tariffa viene determinata moltiplicando il costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici (Ct) per la quota di energia elettrica ammessa, che, a sua volta, è definita come rapporto tra la quantità di energia ammessa ai contributi¹ (articolo 6 della deliberazione n. 70/97, come integrato dalla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 1998, n. 05/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 33 del 10 febbraio 1998) e la quantità di energia assoggettata alla parte B della tariffa (articolo 2 della deliberazione n. 70/97). Per l'anno 2000 questa quota è stimata come pari a 0,952. La riduzione rispetto al valore utilizzato nel 1999 è in parte dovuta all'aumento dell'energia assoggettata alla parte B della tariffa, che dall'1 gennaio 2000 include anche l'energia elettrica in precedenza esonerata dalla parte B della tariffa, per la quale la deliberazione n. 204/99 ha introdotto un nuove modalità di riconoscimento del regime tariffario speciale previsto dalla legge (si veda il successivo paragrafo 3.7).
- 3.3 Il valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa elettrica aumenta pertanto, per effetto della variazione del costo unitario riconosciuto Ct, da 57,8 a 61,2 L/kWh (+ 5,9%). Per quanto riguarda le aliquote della parte B della tariffa applicabili all'utenza, la deliberazione proposta prevede che:
- le aliquote stesse siano articolate per tipologia di utenza, come definite dalla deliberazione n. 204/99, e non più per classi di utenza;
 - l'aliquota applicabile a ciascuna tipologia venga determinata in coerenza con i criteri di attribuzione dei costi del servizio elettrico definiti dalla deliberazione n. 204/99.
- 3.4 In particolare, in relazione a quest'ultimo punto, la deliberazione n. 204/99 ha disposto che nel nuovo ordinamento tariffario la componente tariffaria a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica da parte delle imprese esercenti il servizio di distribuzione per i clienti del mercato vincolato sia articolata per tipologia di utenza in modo da riflettere:
- i costi di generazione attribuibili a ciascuna tipologia di utenza in relazione al profilo temporale tipico del prelievo dell'energia elettrica degli utenti appartenenti alla medesima tipologia,
 - le perdite di energia elettrica sulle reti di trasporto per la fornitura dell'energia elettrica a ciascun livello di tensione.

¹ Energia prodotta da impianti termoelettrici, energia importata, energia elettrica prodotta da terzi e ceduta all'Enel Spa e alle imprese produttrici-distributrici autorizzate al ritiro, sia sotto forma di produzione dedicata che di eccedenze di energia elettrica, nonché energia elettrica che le imprese produttrici-distributrici producono ed immettono nella rete pubblica a mezzo di impianti utilizzando fonti rinnovabili o assimilate entrati in esercizio dopo il 30 gennaio 1991 e già realizzati o in corso di realizzazione alla data del 22 febbraio 1997.

- 3.5 Pertanto, il presente provvedimento non solo adegua i livelli della parte B della tariffa per tenere conto dell'aumento del costo unitario riconosciuto dei combustibili, ma modifica l'articolazione delle aliquote per tipologia di utenza in modo che essa rifletta per ciascuna tipologia la quota della componente tariffaria a copertura dei costi di acquisto di energia elettrica riferita ai costi del combustibile.
- 3.6 Le aliquote della parte B della tariffa applicabili a ciascuna tipologia di utenza sono pertanto determinate applicando al valore medio nazionale unitario della parte B della tariffa un coefficiente, specifico per ciascuna tipologia, risultante dal prodotto tra:
- a) il coefficiente γ per la tipologia di utenza, che misura lo scostamento, rispetto alla media, del costo dell'energia elettrica destinata alla fornitura della tipologia di utenza, tenendo conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasporto associate a tale fornitura, definito all'articolo 1, comma 1.1, lettera ee), della deliberazione n. 204/99 ed i cui valori, per ciascuna tipologia di utenza, sono riportati nella tabella 4 della stessa deliberazione; ed
 - b) il complemento a uno della quota media di perdite di energia elettrica sulle reti, relativamente alla fornitura ai clienti finali (dal momento che tale quota media è già tenuta in considerazione nella determinazione dell'aliquota media della parte B della tariffa).
- 3.7 La deliberazione n. 204/99 definisce inoltre apposite modalità per riconoscere alle forniture di energia elettrica alle Ferrovie dello Stato Spa, alla Società Terni Spa e sue aventi causa, in alta tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, nonché alle forniture di energia elettrica di cui all'articolo 2, comma 2.4, lettere a) e c), della deliberazione n. 70/97, il regime tariffario previsto da disposizioni di legge. Il presente provvedimento prevede quindi che a tali forniture siano applicate le aliquote della parte B della tariffa previste per la generalità dei clienti.
- 3.8 La tabella 2 allegata riporta le aliquote della parte B della tariffa per ciascuna tipologia di utenza applicabili a decorrere dall'1 gennaio 2000.

Milano, 22 dicembre 1999

dott. Alberto Pototschnig
direttore Area elettricità

Tabella 1 - Andamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili Vt						
e del costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta						
da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali Ct						
nel periodo 1° bimestre 1998 - 1° bimestre 2000						
			Vt	Ct		
			L/Mcal	L/kWh	Variazione	
		1° bimestre 1998	24,681	56,519	5,59%	
		2° bimestre 1998	23,828	54,566	-3,46%	
	1998	3° bimestre 1998	20,996	48,081	-11,89%	
		4° bimestre 1998	20,169	46,187	-3,94%	
		5° bimestre 1998	20,169	46,187	-	(*)
		6° bimestre 1998	18,753	42,944	-7,02%	
		1° bimestre 1999	18,000	41,220	-4,02%	
		2° bimestre 1999	17,573	40,242	-2,37%	
	1999	3° bimestre 1999	17,340	40,242	-	(*)
		4° bimestre 1999	19,104	43,748	8,71%	
		5° bimestre 1999	22,030	50,449	15,32%	
		6° bimestre 1999	25,372	58,102	15,17%	
	2000	1° bimestre 2000	28,087	64,319	10,70%	
(*) Bimestri nei quali il costo unitario riconosciuto dei combustibili ha						
registrato una variazione inferiore al 2%, senza aggiornamento quindi						
della parte B della tariffa rispetto al bimestre precedente						

Tabella 2 – Parte B della tariffa per tutte le tipologie di utenze

<i>Tipologie di utenza</i>	<i>Parte B</i>
	L/kWh
BASSA TENSIONE	
1) Forniture per usi domestici	
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti:	
a1) consumi mensili fino a 150 kWh	46,0
a2) consumi mensili in eccesso a 150 kWh e fino a 220 kWh	72,5
a3) consumi mensili in eccesso a 220 kWh e fino a 370 kWh	99,0
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	72,5
2) Forniture per usi di illuminazione pubblica	51,7
3) Altri usi	67,7
MEDIA TENSIONE	
4) Forniture per usi di illuminazione pubblica	48,7
4) Tutti gli usi	62,5
ALTA TENSIONE	
5) Tutti gli usi	55,4